

— condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sul fatto che, non avendo trasmesso alla ricorrente una decisione esplicita in merito alla sua richiesta di accesso, entro i termini per il trattamento delle domande di conferma di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, la convenuta ha implicitamente rifiutato l'accesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Tale decisione implicita di rifiuto non sarebbe motivata e la ricorrente sostiene pertanto che dovrebbe essere annullata a causa della violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, dell'articolo 41, paragrafo 2, terzo trattino della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 296 TFUE.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

---

## Ricorso proposto il 5 febbraio 2021 — Mendes de Almeida/Consiglio

(Causa T-75/21)

(2021/C 128/50)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Parti

*Ricorrente:* Ana Carla Mendes de Almeida (Sobreda, Portogallo) (rappresentanti: R. Leandro Vasconcelos e M. Marques de Carvalho, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio del 27 luglio 2020 relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, nella parte in cui nomina procuratore europeo per la Procura europea quale agente temporaneo nel grado AD 13, per un periodo non rinnovabile di tre anni a decorrere dal 29 luglio 2020, José Eduardo Moreira Alves d'Oliveira Guerra, candidato designato dal Portogallo;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento delle spese di ambo le parti.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme applicabili alla nomina dei procuratori europei, garanti del principio d'indipendenza della procura europea. La ricorrente sostiene che la contestazione del governo portoghese, mediante lettera inviata al consiglio dell'Unione europea il 29 novembre 2019, della graduatoria fatta dal comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, dei candidati proposti dallo stesso governo, con l'indicazione di un candidato diverso da quello di sua preferenza, e il suo accoglimento da parte del Consiglio mettono in discussione l'architettura del procedimento di nomina dei procuratori europei. Architettura, questa, che ha l'obiettivo di garantire l'indipendenza della Procura europea e dei procuratori europei. La legittimazione dei procuratori europei promana dalle istituzioni dell'Unione coinvolte nel procedimento di nomina, in particolare il Consiglio dell'Unione europea, ma anche il Parlamento europeo, e non dal coinvolgimento dei governi nazionali. La suddetta contestazione del governo portoghese e il relativo accoglimento da parte del Consiglio mettono seriamente in discussione l'indipendenza, e quindi la credibilità, della Procura europea e dei procuratori europei.

2. Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto relativo ai presupposti della decisione. La ricorrente afferma, in particolare, che la lettera del 29 novembre 2019, inviata dal governo portoghese al Consiglio, conteneva due errori gravi, peraltro riconosciuti dal governo portoghese stesso. Si trattava, da un lato, della menzione riferita al candidato preferito dal governo portoghese, ripetuta sei volte, come «il vice procuratore generale José Guerra», e, dall'altro, dell'affermazione che il medesimo procuratore aveva partecipato alle indagini e all'accusa in un importante processo in materia di reati contro gli interessi finanziari dell'Unione europea. Orbene, non solo il procuratore citato nell'atto impugnato non era o non è vice procuratore generale, ma neanche ha partecipato alla fase investigativa di detto processo. È vero che il Consiglio nega la rilevanza di tali due errori nella sua decisione, ma è anche vero che non vi ha mai stato fatto riferimento, correggendoli, nonostante abbia accolto i restanti argomenti del governo portoghese dedotti nella lettera. In verità, il Consiglio ha affrontato la questione degli errori dopo che i fatti in esame sono stati resi noti pubblicamente, suscitando peraltro un considerevole clamore pubblico sia in Portogallo sia in Europa.
3. Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere. La ricorrente sostiene che gli obiettivi per i quali sono state attribuite competenze al Consiglio dell'Unione europea, nel contesto della selezione e della nomina dei procuratori europei, consistono nel garantire l'indipendenza dell'organo nonché nel nominare i candidati nazionali più qualificati e che offrono tutte le garanzie di indipendenza per esercitare la carica di procuratore europeo. L'intervento del governo portoghese e l'azione del Consiglio miravano a, o almeno sono sfociati in, finalità diverse da quelle invocate. La selezione e la successiva nomina, con l'atto impugnato, del procuratore portoghese, non contribuiscono necessariamente alla nomina dei candidati nazionali più qualificati e che offrono tutte le garanzie di indipendenza per l'esercizio della carica di procuratore europeo, a scapito degli obiettivi derivanti dai regolamenti e dalle decisioni richiamati, minando la legittimità dei procuratori nominati e la credibilità dell'organo stesso.

---

### Ricorso proposto il 12 febbraio 2021 — Darment / Commissione

(Causa T-92/21)

(2021/C 128/51)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Darment Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: C. Ginter, lawyer)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta di ridurre la quota assegnata alla ricorrente per l'anno 2021 per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi, di cui il ricorrente è stato informato tramite il sistema F-Gas Portal System della convenuta il 15 dicembre 2020 e tramite l'e-mail del 12 gennaio 2021;
- condannare la convenuta alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'articolo 266 TFUE imponendo la sanzione al ricorrente, sebbene il Tribunale abbia annullato la decisione della convenuta che constatava che il ricorrente aveva superato nel 2017 la sua quota di immissione sul mercato di HFC e lo sanzionava.